

DELIBERA N. 308/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BARDOLINO (VERONA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 luglio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTE le note del 28 maggio e 19 giugno 2019 (rispettivamente prot.lli n. 230725 e n. 267184) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bardolino (Verona) a seguito delle segnalazioni della sig.ra Sara Zantedeschi del 24 maggio 2019 (prot. n. 225980) e del sig. Tiziano Maestrello del 28 maggio seguente (prot. n. 231166), con le quali si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per l'inoltro “*di inviti relativi all'apertura di nuovi parcheggi in località Cisano*” prevista per il 25 maggio 2019 alle ore 12:00. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 28 maggio 2019, ribadendo che l'attività di comunicazione istituzionale inclusa nell'ambito di applicazione dell'art. 9 è quella “*relativa ad un evento*,”

ma non l'effettuazione dell'evento medesimo" e ritenendo che *"non appaiono elementi che comprovino l'avvenuto inoltro al pubblico"* degli inviti, nella riunione del 5 giugno 2019 ha proposto l'archiviazione del procedimento;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa l'identità della fattispecie e l'unicità del destinatario Comune di Bardolino;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 30 maggio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Bardolino, ing. Sabaini Lauro, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando quanto segue:

- *in data 25 maggio 2019 è stata effettuata l'apertura di un nuovo parcheggio comunale in Bardolino, Località Cisano. Il Sindaco pro tempore e parte degli Amministratori in carica hanno partecipato all'evento in forma impersonale: senza segni distinti[vi] (fascia tricolore), senza effettuare alcuna inaugurazione (taglio di nastro, interventi ecc.) e senza rilasciare alcuna intervista;*
- *la nuova opera è l'unico parcheggio capiente nella frazione di Cisano; pertanto si ritiene ricorre il requisito dell'indispensabilità e l'indifferibilità dell'apertura ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente e si evidenzia l'utilità sociale dell'opera;*
- *L'Amministratore comunale pur avendo predisposto gli inviti relativi all'apertura del nuovo parcheggio comunale [...] non ne ha poi disposto la comunicazione ex art. 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150;*
- *a tal proposito «si allega dichiarazione dell'Addetto Stampa dell'Ente: "In relazione a quanto richiesto si sottolinea che l'Ufficio stampa del Comune, dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, non ha mai veicolato agli organi di stampa e ai cittadini - tramite i suoi canali di comunicazione: newsletter, comunicati stampa e social (Fb, twitter e instagram) - alcuna notizia inerente ad inaugurazioni o quant'altro messa in atto dai singoli consiglieri comunali"»;*
- *gli uffici comunali del Comune di Bardolino non hanno effettuato nessuna comunicazione in merito all'apertura del nuovo parcheggio e, in particolare, non ha[nno] inviato inviti e non hanno esposte locandine o manifesti dell'evento;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come l'apertura dei nuovi parcheggi località Cisano;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Bardolino oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE degli inviti in oggetto, realizzati dall'Amministrazione comunale – come si evince dalle memorie del Sindaco - i quali recano il logo del Comune di Bardolino, la firma del Sindaco Ivan De Beni e il seguente testo *“L'Amministrazione Comunale è lieta di invitarLa all'apertura dei nuovi parcheggi di Cisano Sabato 25 maggio 2019 alle ore 12,00 Confidando nella sua partecipazione, porgo cordiali saluti”* e quindi sono riconducibili alla persona del Sindaco pro tempore De Beni e alla Pubblica Amministrazione da lui rappresentata;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Bardolino attraverso gli inviti relativi all'evento del 25 maggio 2019 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di

indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto gli inviti riportano il logo del Comune di Bardolino e la firma del Sindaco, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché, tale attività risulta differibile nel tempo, insieme all'inaugurazione dei nuovi parcheggi avvenuta il giorno precedente le operazioni di voto;

RILEVATO, altresì, dagli accertamenti istruttori svolti dal Comitato regionale competente, che il Comune di Bardolino, pur avendo dichiarato che non sono state utilizzate forme di veicolazione degli inviti attraverso i propri canali di comunicazione "*newsletter, comunicati stampa e social (Fb, twitter e instagram)*", tuttavia non ha fornito prova relativamente alla mancata distribuzione degli stessi ai cittadini, lasciando presumere che sia stata effettuata, atteso che i segnalanti ne sono venuti in possesso, allegandoli alle segnalazioni;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali inviti oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Bardolino di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza degli inviti relativi all'apertura dei nuovi parcheggi località Cisano nel giorno di sabato 25 maggio 2019 alle ore 12:00 a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare esplicito riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bardolino e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi